

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — Annunzio della morte del Senatore Cassinis — Risultato dello squittinio per la nomina dei Segretari e Questori — Presentazione di un progetto di legge — Proposta del Sen. Francesco Serra appoggiata dal Sen. Castelli E. — Ripresentazione dei progetti di legge per l'esercizio della professione degli Avvocati e Procuratori e dei Notai — Relazione sui titoli dei Sen. Tecchio, Sagredo, Carlotti, Revedin, Pasini, Giustinian, Michiel, Bellavitis, Strozzi Luigi, Corti, Mipiscalchi-Erizzo, Giovanelli — Presentazione di due progetti di legge — Proposta del Senatore Farina, accettata — Deliberazione circa la risposta al Discorso della Corona — Sospensione della seduta e ritiro negli Uffici — Ripresa della seduta e relazione sul progetto di legge, dichiarato d'urgenza — Lettura del testo — Squittinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro di Grazia e Giustizia e il Ministro delle Finanze.

Il Senatore Segretario provvisorio **Brioschi** dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Presidente. Debbo con sommo dolore dare comunicazione al Senato di un telegramma testè inviatomi dal Prefetto di Torino, col quale mi si annunzia la morte subitanea del Senatore Cassinis, trovato morto questa mattina nel suo letto.

Io non mi dilungherò a tessere l'elogio di questo nostro collega; basti il dire che egli era uno dei primi giureconsulti, e che per sapienza, per onestà e per carattere meritava la stima di tutti i suoi concittadini e di quanti lo conoscevano. È poi dolorosissimo a noi l'averlo perduto anco perchè rimaniam privi di un collega di tanta saggezza.

Risulta dallo squittinio delle schede per la nomina dei Segretari e dei Questori che per l'Ufficio di Segretari sui 73 votanti riunirono maggior numero di voti i seguenti Signori Senatori: Chiesi voti 61 — Cibrario 50, — Ginori-Lisci 49 — Manzoni Tommaso 43.

Questi quattro Senatori avendo avuta la maggioranza assoluta di voti, sono proclamati Segretari per la presente Sessione.

Per l'Ufficio di Questori poi egualmente su 73 votanti ebbero il Senatore Della Cherardesca voti 63, ed il Senatore Serra Orso 52, i quali pure avendo ottenuta la maggioranza assoluta sono proclamati Questori. Quindi tanto i Segretari quanto i Questori sono pregati di prendere i loro posti, ringraziando nel tempo stesso i Signori Senatori che li hanno provvisoriamente tenuti. Il Presidente poi si farà carico di partecipare

a S. M. ed alla Camera dei Deputati la definitiva costituzione dell'Ufficio del Senato.

Ora la parola è al Signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome anche del mio collega Ministro delle Finanze, un Decreto Reale col quale è autorizzato il Governo a presentare un progetto di legge per la proroga dei termini di che negli articoli 37 e 41 del Decreto 30 novembre 1865, n. 2606 riguardo all'obbligo della rinnovazione dei privilegi e delle ipoteche competenti secondo le leggi anteriori agli ordini ed alle Corporazioni religiose soppresse dalla legge 7 luglio 1866 ed agli enti ecclesiastici i cui beni immobili per effetto della stessa legge devono essere convertiti.

Domando l'urgenza per questo progetto di legge, urgenza giustificata da che i termini portati dal citato Decreto del 30 novembre stanno per scadere, ed è nell'interesse del Demanio che questo progetto sia discusso e votato entro il corrente anno tanto nell'uno quanto nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Serra F. M.** Domando la parola.

Presidente. Si dà atto della presentazione di questo progetto di legge.

La parola è al Senatore Serra F. Maria.

Senatore **Serra F. M.** Il signor Ministro ha domandato l'urgenza per questo progetto di legge, ed a me sembra che è realmente urgentissimo, sia per gli interessi che vi sono complicati, sia per la brevità del tempo che ha ancora da correre perchè questa proroga venga votata dai due rami del Parlamento.

Il Senato non ha alcun lavoro in pronto; molti dei nostri colleghi, da quel che mi risulta, sono disposti, al termine della seduta odierna, di andarsene alle case

loro, ed io realmente invidio quelli che lo possono fare.

Se i nostri colleghi oggi partono per rendersi in seno alle loro famiglie, quando sarà che il Senato potrà convocarsi per discutere il progetto che oggi il signor Ministro di Grazia e Giustizia, anche a nome del suo collega Ministro di Finanze, ha presentato al Senato in via d'urgenza? Non abbiamo seduta domani, da quello che pare, e se l'avessimo, i signori colleghi che sono disposti a partire, potrebbero fare, e, sono certo, farebbero il sacrificio di poche ore, e invece di oggi, partirebbero domani; ma domani, lo ripeto, non vi è seduta; e ciò posto, quando questo progetto di legge sarà esaminato negli Uffici, quando sarà nominato il Relatore, e compilata e distribuita la relazione, converrà incomodare i signori Senatori che oggi partono, richiamandoli per discutere un progetto di legge che potrà occupare il Senato per alcuni quarti d'ora?

Io credo che ciò non sia conveniente; mi pare invece opportuno che il Senato, seguendo il sistema già altre volte tenuto in tali circostanze, si ritiri oggi negli Uffici, esamini questo progetto, nomini i Commissari, e quando sia pronta la relazione, rientri nell'Aula delle sedute pubbliche, e sulla relazione medesima discuta e deliberi oggi stesso.

Questa è la proposta che ho l'onore di fare, e che spero verrà accolta dal Senato.

Presidente. Aveva domandato la parola, mi pare, il Senatore Edoardo Castelli.

Senatore **Castelli E.** Era solo per osservare che il signor Ministro aveva domandato l'urgenza.

Presidente. Allora metto ai voti la proposta fatta dal Senatore Serra Francesco, che consiste nell'applicare il metodo urgentissimo, e di ritirarsi negli Uffici, esaminare il progetto, farne relazione, e rientrare a discuterlo immediatamente.

Chi è di questo parere, voglia alzarsi.

(Approvato)

La parola è ancora al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho pure l'onore di presentare al Senato due Decreti, coi quali il Governo del Re è autorizzato a ripresentare due progetti di legge, l'uno sull'esercizio della professione di avvocato e di procuratore già presentato col Decreto 22 marzo 1866, l'altro sul notariato egualmente presentato col Decreto 22 marzo 1866.

Io non potrei convenire in tutte le disposizioni contenute in questi progetti, ma se l'Ufficio centrale che sarà incaricato dal Senato per l'esame dei medesimi vorrà farmi l'onore di ammettermi nel suo seno, io mi studierò coll'aiuto de' suoi lumi di introdurre quei miglioramenti ed emendamenti che saranno d'accordo reputati opportuni.

Ho creduto ciò nonostante di ripresentare sollecitamente questi progetti di legge, i quali servono anche

essi a condurre a compimento quell'unificazione legislativa, il di cui bisogno si fa tanto più forte ora che dobbiamo estendere il più presto possibile le nostre leggi alle nobili provincie testè aggiunte al Regno.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della ripresentazione di questi due progetti di legge.

Io proporrei al Senato, se lo crede opportuno, di rimandarli allo stesso Ufficio centrale già incaricato del loro esame nella scorsa Sessione.

Chi è di questo avviso, si alzi.

(Approvato).

RELAZIONI SUI TITOLI DEI NUOVI SENATORI.

Presidente. Invito i signori Relatori a riferire sui titoli per la nomina dei nuovi signori Senatori.

Senatore **Manzoni Tommaso, Relatore.** Ho l'onore di riferire al Senato sulla nomina del Commendatore Sebastiano Tecchio a Senatore del Regno, fatta con R. Decreto del 5 novembre ultimo. L'ufficio 1° cui venne commesso l'esame dei titoli del nuovo eletto, poté accertare che ebbe l'onore di sedere nella Camera dei Deputati in tutte le legislature dal 1818 a questa parte. Fu inoltre Presidente della Camera elettiva nella 1ª Sessione dell'8ª legislatura. Ministro della Corona nel Dipartimento dei lavori pubblici, e per ultimo primo Presidente della Corte di appello di Venezia.

Quindi gli sono applicabili i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno per poter far parte dell'alta Camera del Parlamento.

Credo superfluo enunciare atti e nominare servizi resi dal Tecchio al paese ed alla causa dell'indipendenza italiana nel lungo suo esilio quasi ventenne.

Quanto all'età, sebbene non sia stato prodotto all'ufficio certificato di nascita, pur è notorio che abbia varcato, e di molto, il 40° anno.

Per le cose esposte a nome del 1° ufficio e con mia particolare soddisfazione, vengo a proporre al Senato la convalidazione della nomina del Comm. Sebastiano Tecchio a Senatore del Regno.

Presidente. Chi ammette le conclusioni dell'Ufficio 1° testè espresse, sorga.

(Approvato)

Senatore **San Severino, Relatore.** Il Conte Agostino Sagredo, nome ben conosciuto per i suoi lavori pubblicati, particolarmente in argomento storico, venne nominato Senatore con Regio Decreto del 5 novembre p. p. Egli ha oltrepassata l'età voluta dalla legge, e già da undici anni trovasi membro effettivo dell'Istituto di Venezia, come risulta dalla lettera di nomina in data 14 aprile 1855, unita agli atti stati presentati. Questo titolo fu giudicato ben sufficiente dal primo Ufficio, poichè abbiamo precedenti che parificarono l'Istituto Lombardo, quello di Napoli, l'Ac-

cademia della Crusca e la Italiana dei Quaranta, alla Reale Accademia di Torino. Citerò soltanto la convalidazione della nomina del Senatore Brioschi, riferita dal Senatore Cibrario nella tornata del 21 novembre 1865, per il titolo, che egli sedeva da più di sette anni nell'Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti. Ora l'Istituto Veneto era perfettamente pari nella sua fondazione al Lombardo, l'uno e l'altro dei quali formavano quasi due sezioni di uno stesso Corpo accademico. Ho pertanto l'onore di proporre per incarico del primo Ufficio, che venga approvata la nomina a Senatore del Conte Agostino Sagredo, secondo la categoria 18 dell'articolo 33 dello Statuto.

(Approvato).

Senatore **Martinengo Giovanni**, *Relatore*.

S. M. con Decreto 5 novembre decorso nominò a Senatore del Regno il Marchese Alessandro Carlotti da Verona e l'Ufficio 1° incaricò il referente di constatare siccome nei documenti prodotti tale nomina trovi il suo collocamento nella ventunesima categoria contemplata dall'art. 33 dello Statuto; per cui, verificatosi altresì che il Sig. Marchese Carlotti ha superata l'età voluta del medesimo articolo, il referente si reca ad onore di proporre la convalidazione.

(Approvato)

Senatore **Zanolini**, *Relatore*.

Con Decreto di Sua Maestà del 5 passato novembre il conte Luigi Revedin di Treviso fu nominato Senatore del Regno, come compreso nella categoria ventunesima dell'art. 33 dello Statuto.

Trasmesso il Reale Decreto al Senato e deputato il secondo Ufficio ad esaminare i titoli per la validità della nomina, si è dall'Ufficio verificato che il conte Luigi Revedin ha provato di avere oltrepassata l'età richiesta dal detto art. 33 e di essere proprietario di beni per cui da tre anni paga assai più, come del resto è notorio, delle lire tremila prestabilite per essere eletto come appartenente alla ventunesima categoria a cui il Decreto regio si riferisce.

Il secondo Ufficio avendomi onorato dell'incarico di riferire sulla nomina del conte Luigi Revedin a Senatore, propongo al Senato, a nome dell'Ufficio medesimo, di dichiararne la validità.

(Approvato)

Senatore **Martinengo Leopardo**, *Relatore*.

Con Sovrano Decreto 5 novembre 1866 veniva nominato a Senatore del Regno il Commendatore Lodovico Pasini.

Circa alla convalidazione di tale nomina, per lasciare i titoli contemplati dal § 21 dell'art. 33 relativi al censo, perchè forse non perfettamente messi in evidenza si trova che essa nomina si appoggia al paragrafo 18 del medesimo articolo mentre da un periodo di tempo ben più lungo da quello ivi stabilito, il Pasini appartiene quale membro effettivo all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che relativamente a tale prerogativa è parificato alla Regia Accademia, e

la lacuna dal 1850 fino alla recente reintegrazione del Pasini in quel seggio ne onora il patriottismo, essendovi stato rimosso dal Governo austriaco per la parte che questo distinto scienziato avea preso ai movimenti politici di quell'epoca.

Ed infatti, egli fra altri delicati incarichi fu anche Presidente della Veneta Assemblea nel 1849, di quell'Assemblea che confortò i lutti di quei giorni col generoso grido di resistere ad ogni costo.

Quell'Assemblea poteva riguardarsi non altrimenti che come una parte della rappresentanza nazionale, tenuta disgiunta per prepotente forza dell'armi, tanto erano conformi negli intendimenti, fermi nei propositi e nelle aspirazioni; è quindi applicabile per questa nomina il § 2. del medesimo art. 33. E la cooperazione del Pasini in quella sua presidenza alle importanti deliberazioni che vi vennero adottate fu tale da poter certo aversi per contemplata da quel § 20 che si riferisce agli eminenti servizi prestati alla patria; e perciò si ha anche questo § come applicabile al caso. Per tali motivi ritenuti dall'Ufficio 2°, e non cadendo dubbio intorno all'età prescritta, ho l'onore di proporvi a nome dell'Ufficio stesso la convalidazione della nomina del Pasini a Senatore del Regno.

(Approvato)

Senatore **Sant'Elia**, *Relatore*. Sua Maestà con Decreto del 5 ultimo novembre ha nominato a Senatore del Regno il conte Giambattista Giustinian di Venezia. Per la categoria 21 dell'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno, e per incarico del 3° Ufficio esaminati i documenti presentati veda che la somma che per tre anni ha pagato supera di lire 5,000, quella richiesta dallo Statuto, e che ha inoltre l'età voluta. Perciò l'Ufficio 3° prega il Senato di voler accettare la nomina a Senatore del conte Giustinian.

(Approvato)

Senatore **Meuron**, *Relatore*. Incaricato dal 3° Ufficio di riferire intorno ai titoli a Senatore del conte Luigi Michiel di Venezia, nominato con decreto del 5 novembre ora scorso, dovette accertarmi che egli appartiene alla 21.a categoria dello Statuto fondamentale, poichè egli paga 14,000 lire italiane d'imposta, ed ha l'età voluta. Per conseguenza io ho l'onore a nome del 3° Ufficio di proporvi la convalidazione della sua nomina.

(Approvato)

Senatore **Amari**, *Relatore*. A nome dell'Ufficio 3° propongo che si convalidi la nomina del professore Giusto Bellavitis di Padova a Senatore del Regno, fatta con Decreto Reale del 5 novembre ora scorso. Fino dal 1840 fu nominato membro dell'Istituto Veneto. La data della sua nomina serve anche di prova per la sua età, cioè ch'egli abbia già passato di molto i 40 anni richiesti dallo Statuto, e perciò anche indipendentemente dai grandi meriti dell'esimio Professore per i suoi lavori matematici, essendo egli compreso nella categoria

18.a dell'articolo 33 dello Statuto fondamentale, si propone la convalidazione della sua nomina.

(Approvato)

Senatore **Roncalli Francesco**, *Relatore*. Il marchese **Luigi Strozzi** di Mantova venne nominato Senatore del Regno con Decreto del 5 prossimo passato novembre. Dai documenti da esso presentati risulta pagare allo Stato da oltre tre anni un tributo molto superiore a quello stabilito dalla categoria 21 dell'articolo 33 dello Statuto. La sua fede di nascita prova che ha superato di molti anni l'età prescritta onde poter sedere in Senato. L'ufficio 5°, in conseguenza, per organo mio vi propono di convalidare la nomina a Senatore del Regno del marchese Luigi Strozzi.

(Approvato)

Senatore **Poggi**, *Relatore*. Con Decreto Reale del 5 novembre 1866 monsignor **Giovanni Corti** è stato nominato Senatore del Regno. Questo distinto dignitario ecclesiastico che ha saputo sempre conciliare i doveri del sacro suo ministero con quelli di cittadino italiano, appartiene alla categoria 1.a dell'art. 33 dello Statuto ed ha l'età senatoria. Io son quindi fortunato di avere avuto l'incarico dall'ufficio 4° di proporvi la approvazione della sua nomina.

(Approvato)

Senatore **Ricotti**, *Relatore*. Con Decreto Reale del 5 scorso novembre il conte **Francesco Miniscalchi-Erizzo** di Verona fu nominato Senatore del Regno. Dai documenti addotti risulta che ha l'età senatoria e che adempie largamente alle condizioni richieste dalla categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto. Egli inoltre appartiene da dieci anni, come membro effettivo, al Regio Istituto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia, e perciò è contemplato anche dalla categoria 18ª. dello stesso art. 33. Quindi, a nome dell'Ufficio 5°, sono lieto di proporre al Senato la convalidazione della nomina del conte Miniscalchi-Erizzo.

(Approvato)

Senatore **Ricotti**, *Relatore*. Con R. Decreto del 5 scorso nov. il principe **Giuseppe Giovanelli** di Venezia fu nominato Senatore. Dalle carte trasmesse risulta che egli ha l'età richiesta dallo Statuto per la dignità di Senatore; egli inoltre adempie larghissimamente alla condizione voluta dal paragrafo 21 dell'art. 33 dello Statuto medesimo; io per conseguenza son pure lieto di proporvi, a nome dell'Ufficio 5°, la convalidazione della nomina a Senatore del principe Giovanelli.

(Approvato)

Presidente. Ammessa la nomina dei dodici Senatori sui titoli dei quali fu ora riferito, e trovandosi la maggior parte di essi attualmente nelle Sale del Senato, sono pregati i signori Senatori **Araldi-Erizzo**, **Cambray-Digny**, **Sanseverino** e **Manzoni Tommaso** ad introdurli nell'Aula.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di ripresentare al Senato un progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Questo progetto era già stato portato dinanzi al Senato, anzi era stato discusso largamente dall'Ufficio centrale che il Senato aveva a ciò deputato. Io era intervenuto due volte nel seno dell'Ufficio centrale, e aveva approfittato di alcune idee manifestate dal medesimo, quando la sessione fu sospesa, e poi chiusa.

Quindi domanderei al Senato che volesse compiacersi di deputare lo stesso Ufficio acciò possa in breve tempo essere fatta la relazione.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della ripresentazione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Ministro delle Finanze. Ho pure l'onore di ripresentare al Senato il progetto di legge intorno alla *Sila delle Calabrie*.

Anche questo progetto era stato ampiamente discusso dall'Ufficio centrale da cui fu nominato il Relatore, il quale, se non erro, aveva già preparato un contro-progetto che in gran parte era accettato dal Ministero.

Quindi non fo che ripresentare il progetto, dichiarandomi pronto ad intervenire di nuovo in seno dell'Ufficio centrale, ed accogliere tutte quelle idee che si crederà di potere introdurre come modificazioni al progetto stesso.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della ripresentazione del progetto di legge sulla *Sila delle Calabrie*.

Interrogo il Senato se crede che il progetto di legge per la riscossione delle imposte sia mandato alla Commissione stata eletta dal Senato nella sessione passata, e quello sulla *Sila delle Calabrie* allo stesso Ufficio centrale a cui era stato commesso.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Farci un'osservazione. Pel progetto di legge sulla *Sila* che contempla un caso speciale mi pare che non possa esservi difficoltà; ma per quello sulla esazione delle imposte, abbiamo degli individui nominati testè Senatori, i quali appartengono a provincie diverse, e che forse potrebbero portare cognizioni utili, che prima non potevano essere sufficientemente palesi al Senato; in conseguenza, per il progetto sulla *Sila* io non avrei difficoltà alcuna ad adottare il proposto rinvio; ma quanto a quello per la riscossione delle imposte dirette, domanderei che venisse mandato agli Uffici per fare il solito corso delle proposte di legge.

Presidente. Comincerò per mettere ai voti la proposta fatta circa l'invio del progetto di legge per l'esazione delle imposte dirette alla Commissione già nominata. Chi è di questo avviso sorga:

(Non è approvato).

Presidente. Interrogo ora il Senato se intenda che sia mandato allo stesso Ufficio centrale che già lo esaminò, il progetto di legge sulla *Sila*. Chi è di questo parere, si alzi.

(Approvato).

In quanto al progetto di legge relativo alla riscossione delle imposte crederei si dovesse mandare secondo il solito agli Uffici, ameno che, come nell'anno scorso, non si creda di nominare una Commissione sulla totalità del Senato.

Senatore **Farina.** Qui pare che sia nato un equivoco, e si creda che la Commissione l'anno scorso sia stata nominata dal Senato. L'anno scorso la Commissione fu nominata dai singoli Uffici. D'altronde lo scopo per cui io feci la proposta era quello di sentire anche l'opinione dei Senatori nuovi veneti.

Presidente. Dunque la nomina di questa Commissione sarà fatta negli Uffici.

Ora si tratta di nominare la Commissione per la risposta al discorso della Corona.

Senatore **Farina.** Domando la parola. Io propongo che come è consuetudine del Senato da più anni, questo incarico sia demandato all'Ufficio di Presidenza.

Pregherei il signor Presidente a mettere ai voti questa proposta.

Presidente. Chi ammette la proposta formolata dal Senatore Farina sorga.

(Approvato).

(Sono introdotti nell'Aula alcuni dei nuovi Senatori i cui titoli furono poc'anzi dal Senato approvati).

Presidente. Avendo essi già prestato il giuramento sono proclamati Senatori del Regno, ed invitati a prender posto fra i loro colleghi.

Ora si dovrebbe procedere alla nomina delle Commissioni di sorveglianza all'amministrazione del Debito Pubblico, e di vigilanza all'amministrazione del fondo per il culto; ma il Senato avendo adottata la proposta del Senatore Serra Francesco di trattare in via urgentissima il progetto di legge proposto dal signor Ministro Guardasigilli relativo alle ipoteche dei beni ecclesiastici, io invito perciò i signori Senatori a ritirarsi negli Uffici per l'esame del medesimo, per compilarne la relazione, e portarlo quindi alla discussione pubblica.

(La seduta è sospesa a ore 3 3/4 e ripresa alle ore 4 1/4).

Presidente. Prego i signori Senatori a prendere i loro posti, e do la parola al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** Affinchè il Senato possa farsi una precisa idea delle disposizioni delle quali si chiede l'approvazione, io credo opportuno di distinguere la prima parte della proposta di legge dalla seconda.

La prima parte di questa proposta si riferisce all'articolo 37 del Decreto 30 novembre 1865 che è del tenore seguente:

« I privilegi, e le ipoteche, che secondo le leggi anteriori fossero efficaci riguardo ai terzi, ancorchè non iscritte, e per la cui iscrizione competesse ancora, giusta le stesse leggi, un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice, devono essere iscritte entro il detto anno per conservare il loro grado. »

Come vede il Senato, questa disposizione non faceva che assoggettare le ipoteche che prima erano esenti dall'obbligo della iscrizione, all'obbligo di questa iscrizione medesima.

Il termine però per questa operazione scadendo colla fine dell'anno presente, e quindi contemporaneamente all'epoca in cui il Demanio entra in possesso dei beni delle Corporazioni religiose e degli ordini religiosi, era necessario che si desse al Demanio stesso un termine per poter adempiere a queste formalità prescritte dall'articolo che ho citato testè, l'epoca utile per eseguire le quali scadeva contemporaneamente a quella in cui il Demanio entrava in possesso dei beni delle Corporazioni medesime.

Conseguentemente questa prima parte delle disposizioni, che è chiesta al Senato, è, per le cose che ho dette, perfettamente giustificata.

Passo alla seconda parte della proposta di legge, e seguendo lo stesso ordine d'idee che ho adottato per la prima, darò lettura dell'articolo al quale si riferisce il 2° § di essa.

Il 2° § della legge è relativo all'articolo 41 dello stesso Decreto.

L'articolo 41 nella parte contemplata dalla proposta della legge attuale è del tenore seguente:

« La rinnovazione delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice, deve farsi nelle forme stabilite in essa e colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 dello stesso Codice.

« Le dette iscrizioni si devono rinnovare nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Se il termine fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni devono rinnovarsi nel termine stabilito dalle stesse leggi anteriori, computato il tempo decorso durante la sospensione: ove però, (e questo è precisamente quello che cade nelle disposizioni della legge attuale) fatta tale computazione il termine fosse già scaduto o fosse per scadere prima dell'attuazione, o entro l'anno dall'attuazione del nuovo Codice, il termine utile per la rinnovazione resta prorogato a tutto il detto anno. »

Siccome anche in questo caso si verifica il fatto al quale ho accennato precedentemente, cioè che il Demanio entrerebbe nel possesso dei beni delle Corporazioni religiose contemporaneamente all'epoca in cui scaderebbe il termine utile per poter fare gli incombeni prescritti dall'art. 41, viene anche da questa circostanza giustificata la seconda parte della legge proposta, giacchè senza di ciò mancherebbe ai rappresen-

tanti del Demanio il tempo per poter adempiere all'articolo 41 della legge medesima.

Queste osservazioni acquistano un'importanza anche maggiore per la considerazione che naturalmente le Corporazioni che venivano ad essere espropriate dei loro beni, non avevano più nessun interesse ed adempiere a quelle formalità le quali potevano garantire l'efficacia dei loro crediti. Per conseguenza è di necessità e di estrema urgenza, attesa l'epoca dell'anno nella quale ci troviamo, di provvedere alle emergenze contemplate nel progetto di legge; giacchè altrimenti potrebbe venirne allo Stato e al Demanio un danno gravissimo, rimanendo egli pregiudicato nei diritti che non avrebbe potuto conservare a termini della legge, poichè non potrebbe in tempo utile adempiere alle formalità che la legge stessa prescrive. Per tali motivi l'Ufficio Centrale unanime mi conferì l'onorevole incarico di proporre al Senato la pronta adozione del progetto di legge che vi fu presentato.

Presidente. Do lettura del progetto di legge:

Articolo unico.

« Il termine di un anno stabilito dall'articolo 37 del Regio Decreto 30 novembre 1865, N. 2606, per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche indicate nello stesso articolo, è prorogato a tutto il 30 giugno 1867, riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti secondo

le leggi anteriori agli ordini ed alle Corporazioni religiose soppresse dalla legge del 7 luglio 1866, N. 3036, ed agli enti di cui i beni stabili per effetto della legge stessa debbono essere convertiti.

« Il termine stabilito dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime, del quale è cenno nell'articolo 41 dello stesso Decreto 30 novembre 1865, è anche prorogato a tutto il 30 giugno 1867 riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti agli ordini, alle Corporazioni ed agli enti anzidetti, qualora il termine medesimo fosse per scadere giusta le accennate leggi prima del detto giorno. »

Se non si domanda la parola, trattandosi di un articolo unico, si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato della votazione:

Votanti	69
Favorevoli . .	68
Contrari	1

Il Senato adotta.

Per la prima seduta, i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4.)